SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 marzo 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 1038.

Modificazioni all'art. 46 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;

Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 46 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile».

2. Al quarto e quinto comma del predetto art. 46 le espressioni «interesse semplice annuo del 5%» e «interesse annuo del 5%» sono sostituite dalla seguente: «interesse in misura pari a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto soltanto per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 23

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 46 del R.D. n. 366/1932, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 46 *(Ritardi nei pagamenti)*. — Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.

Il diritto dell'appaltatore a percepire gli acconti nella misura prevista dal capitolato speciale, nasce il giorno in cui l'appaltatore è in grado di dare la prova che la parte di contratto già eseguita importa un ammontare tale da consentire la corrisposta. Da questo giorno, od in difetto dell'indicata prova, dal giorno del rilascio del certificato di acconto, non debbono decorrere più di novanta giorni per giungere all'ammissione del mandato a pagamento.

Per la somma costituente la rata liquida di saldo (sempre quando non vi siano impedimenti notificati nei modi di legge da parte dei terzi per trattenere il pagamento) non debbono decorrere più di diciotto mesi dalla data della ultimazione dei lavori sino a quella in cui il mandato è stato ammesso a pagamento.

Gli eventuali ritardi nel pagamento degli acconti o del saldo danno diritto all'impresa di percepire *l'interesse in misura pari a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici* per tutto il periodo di ritardo.

Sulle somme concesse in seguito alla risoluzione delle vertenze sia in via amministrativa, sia in via arbitrale, sarà pure concesso *l'interesse in misura pari a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici* a decorrere da tre mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione dell'atto di transazione, oppure da tre mesi dopo la data della regolare notificazione della sentenza arbitrale, sino alla data di ammissione a pagamento dei corrispondenti mandati.

Nessun interesse è dovuto se il mandato non possa essere emesso per fatto imputabile all'assuntore ed ai suoi aventi causa, ovvero se siano stati notificati nelle forme di legge pignoramenti o sequesti od atti di opposizione, o se il pagamento sia stato legalmente sospeso, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Fermo restando il disposto del sopracitato art. 69, quando in confronto dell'appaltatore siano notificati atti di sequestro, di pignoramento o di cessione, è in facoltà dell'amministrazione (a norma dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 24, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo e degli articoli 351 e 357 della stessa legge allegato *F*, sulle opere pubbliche) di rifiutarne in tutto o in parte l'esecuzione sui pagamenti in corso di contratto».

— Il secondo comma dell'art. 1224 del codice civile, citato nel primo comma dell'art. 46 del R.D. n. 366/1932, come modificato dal presente decreto, prevede che: «Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».

— Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962 è il seguente:

«Art. 35. — Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuite all'amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato.

Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle

banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre trenta giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa.

Ove tale emissione ritardi ancora per oltre novanta giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.

Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».

87G0211

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1987, n. 97.

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986

Art. 1

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1985, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1985, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti alla data del 31 dicembre 1985 alle unità sanitarie locali competenti nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per l'esercizio finanziario 1985, da allegare all'atto di determinazione, di cui al comma 1;

b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento, di cui all'articolo 2.

3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se

ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi;

c) mancato conseguimento per l'anno 1985 degli obiettivi di riequilibrio territoriale, secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1984 concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1985 di parte corrente.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 2.

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1985, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1985 e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni dell'esercizio finanziario 1985, le obbligazioni effettivamente assunte entro il 31 dicembre 1985 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.

4. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonché agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano con riferimento all'esercizio finanziario 1986, intendendosi conseguentemente aggiornati i riferimenti temporali ivi contenuti.

2. Relativamente all'anno 1986, le lettere *b)* e *c)* di cui all'articolo 1, comma 3, sono sostituite dalle seguenti:

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1986 degli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di pertinenza dello stesso esercizio;

c) mancato conseguimento per l'anno 1986 degli obiettivi di riequilibrio territoriale secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1985, concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1986 di parte corrente.

3. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In considerazione della interconnessione tra l'attività di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

Capo II

RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI

Art. 6.

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, escluse quelle imputate alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 7.

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'articolo 6 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al successivo comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo entro il limite di lire 600 miliardi mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

Art. 8.

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonché verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti espedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli

ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 7 e 8, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 7, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 7, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del presente comma, saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 7, comma 2.

Art. 10.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate a qualsiasi titolo presso le aziende di credito devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12 con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 7. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 11.

1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonché, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 8, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonché quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, è sostituito dal seguente:

«5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987».

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'articolo 7, comma 3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per

l'anno 1987 ed in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse» e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive integrazioni;

b) quanto a lire 150 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera *a)* iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Republica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 6

87G0217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1987, n. **98.**

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 6, 9, 10, 12 e 14 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 4 luglio 1985, n. 353, concernente l'introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica;

Visto l'art. 8, primo comma, della citata legge n. 353/1985;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione in data 12 dicembre 1986;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 6, primo comma, punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: «o di idrovolante o di navigatore militare d'aeroplano»;

all'art. 9, primo comma, le parole «per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano»;

all'art. 9, terzo comma, le parole «il brevetto di pilota militare» sono sostituite dalle seguenti: «il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore militare d'aeroplano»;

all'art. 10, quarto comma, le parole «il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano» sono sostituite dalle seguenti: «il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano»;

all'art. 12, sesto comma, le parole «(ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano)» sono sostituite dalle seguenti: «(ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o il brevetto di navigatore militare d'aeroplano)»;

all'art. 14, primo comma, dopo le parole «del brevetto di pilota militare» sono aggiunte le seguenti parole: «o del brevetto di navigatore militare»;

all'art. 14, secondo comma, le parole «sono esonerati dal pilotaggio» sono sostituite dalle seguenti: «sono esonerati dall'attività di pilota o di navigatore».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 33

NOTE

Nota alle premesse:

L'art. 8, primo comma, della legge n. 353/1985 (la quale ha istituito, per gli ufficiali dell'Arma aeronautica del ruolo naviganti normale, la specialità di navigatore distinta da quella di pilota) ha previsto l'emanazione di apposito decreto presidenziale, contenente norme dirette ad adeguare il vigente ordinamento dell'Accademia aeronautica alle nuove disposizioni introdotte con la legge medesima.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente delle sottoindicate norme del regio decreto n. 472/1941, come modificate dal decreto qui pubblicato, e il seguente:

«Art. 6, primo comma. — L'ammissione degli allievi al corso regolare dell'Accademia aeronautica ha luogo per pubblico concorso fra i giovani di nazionalità italiana o che si trovino in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e che posseggano i seguenti requisiti:

(Omissis)

3° siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti di aeroplano *o di idrovolante o di navigazione militare d'aeroplano».*

«Art. 9, primo comma. — Il complesso delle istruzioni teoriche e pratiche che si impartiscono nella regia Accademia aeronautica per la preparazione morale, culturale, disciplinare e fisica presso la corrispondente scuola di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano *o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano* costituisce il corso regolare di tre anni accademici».

«Art. 9, terzo comma. — Il brevetto di pilota militare *d'aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore militare d'aeroplano* viene conseguito secondo le norme vigenti per il personale navigante della regia Aeronautica».

«Art. 10, quarto comma. — Il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano *o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano* è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti».

«Art. 12, sesto comma. — Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami della 3ª classe (ed il brevetto di pilota militare di aeroplano *o di idrovolante o il brevetto di navigatore militare d'aeroplano*), gli allievi della 3ª classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti in servizio permanente effettivo».

«Art. 14, primo comma. — Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare *o del brevetto di navigatore militare*, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purché, su proposta del comando della regia Accademia, il Ministero dell'aeronautica li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso».

«Art. 14, secondo comma. — In tal caso sono esonerati *dall'attività di pilota o di navigatore* e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi».

87G0203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1987, n. 99.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista le legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 17 marzo 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 21 marzo 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 82.333 a L. 81.645 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.233,30 a L. 8.164,50 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione delle difesa,

relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 86 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1987, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli: Rognoni*
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 5

87G0216

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6

Il decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante: «Norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987.

87A2379

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 gennaio 1987.

Adeguamento della tariffa consolare per la concessione del visto d'ingresso in Italia per transito e soggiorno ai cittadini della Repubblica democratica di Somalia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185, con allegata tabella dei diritti consolari;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 novembre 1985, con il quale è stata confermata la tabella di cui sopra;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Considerato che da parte della Repubblica democratica somala viene riscossa un'unica tassa di importo pari a lire italiane 28.000 per la concessione dei visti di ingresso nel territorio dello Stato stesso;

Considerato che la normativa somala non distingue tra il visto per transito e il visto per soggiorno;

Ritenuto opportuno che, a titolo di reciprocità, le nostre rappresentanze all'estero richiedano, per il rilascio del visto italiano ai cittadini della Repubblica democratica somala, il pagamento di un importo pari a quello richiesto ai cittadini italiani dalle rappresentanze del predetto Stato;

Decreta:

Per la concessione al cittadino somalo del visto di ingresso sia per transito che per soggiorno (art. 26, sez. *a* e sez. *b*), dovrà esigersi il pagamento di una tassa di lire italiane 28.000.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 21 gennaio 1987

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A1849

DECRETO 12 febbraio 1987.

Tariffa differenziata per i visti d'ingresso in Italia ai cittadini della Repubblica dello Zaire.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185, con allegata tabella dei diritti consolari;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 novembre 1985, con il quale è stata confermata la tabella di cui sopra;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Considerato che è stata disposta da parte delle autorità della Repubblica dello Zaire l'esazione di una tassa differenziata per la concessione dei visti di ingresso nel territorio della Repubblica stessa;

Considerato che la normativa della Repubblica dello Zaire non distingue tra il visto di ingresso per transito e il visto di ingresso per soggiorno;

Ritenuto opportuno che, a titolo di reciprocità, le nostre rappresentanze all'estero richiedano per il rilascio del visto ai cittadini della Repubblica dello Zaire il pagamento di un importo pari a quello richiesto ai cittadini italiani dalle rappresentanze della predetta Repubblica;

Decreta:

Il pagamento dei diritti consolari di cui all'art. 26 della tabella citata nelle premesse, dovrà esigersi, in deroga a quanto disposto nella nota 16 del predetto art. 26, ogni qualvolta venga concesso il visto di ingresso in Italia al cittadino della Repubblica dello Zaire.

Per la concessione al cittadino dello Zaire del visto di ingresso per transito e per soggiorno fino ad un massimo di trenta giorni, di cui all'art. 26 della predetta tabella, dovrà esigersi il pagamento di una tassa di lire italiane 20.000.

Per la concessione al cittadino dello Zaire del visto di ingresso per soggiorno da un minimo di trentuno ad un massimo di novanta giorni, di cui all'art. 26 della citata tabella, dovrà esigersi il pagamento di una tassa di lire italiane 50.000.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A1850

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 gennaio 1987.

Autorizzazione all'ente ospedaliero S. Carlo Borromeo di Milano ad avvalersi della fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche a partire dall'anno 1966.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'ente ospedaliero San Carlo Borromeo di Milano dell'11 marzo 1985;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ente ospedaliero San Carlo Borromeo di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche a partire dall'anno 1966.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: GULLOTTI

87A2248

DECRETO 30 gennaio 1987.

Autorizzazione all'ospedale ostetrico ginecologico «Sant'Anna» di Torino ad avvalersi della fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche a partire dal 1° gennaio 1950.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'ospedale specializzato ostetrico ginecologico Sant'Anna di Torino del 14 ottobre 1985;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale specializzato ostetrico ginecologico Sant'Anna di Torino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche a partire dal 1° gennaio 1950.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: GULLOTTI

87A2249

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 gennaio 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 450 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (residui 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/81, e succesive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/84, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge finanziaria n. 887/84, che all'art. 11 modifica l'art. 5 della sopracitata legge n. 80/84;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale, fra l'altro, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5 della soprarichiamata legge n. 80/84, come modificata dall'art. 11 della legge finanziaria n. 887/84, vengono assegnate alle regioni Campania e Basilicata, rispettivamente, le somme di lire 640 miliardi e lire 160 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 42/86, per il 1986;

Vista la legge di bilancio n. 911/86, per il 1987;

Ritenuto di dover impegnare, per l'esercizio 1986, a favore delle regioni Campania e Basilicata, quote proporzionali nella misura, rispettivamente, di lire 360 miliardi e di lire 90 miliardi, per il finanziamento dei rispettivi piani regionali di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle regioni Campania e Basilicata sono impegnate, per l'esercizio 1986, rispettivamente, le somme di lire 360 miliardi e di lire 90 miliardi, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 450 miliardi graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1987, in conto residui 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1987

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 101

87A2386

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 1987.

Modificazioni al modello della cartella di pagamento relativa alla riscossione delle imposte dirette erariali derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/1984 e 740-S/1984 effettuata dai centri di servizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, nel quale vengono indicati tutti gli elementi che devono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte degli esattori;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, che ha stabilito una nuova procedura per la riscossione delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apportando le necessarie modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1982, modificato con decreto ministeriale 18 aprile 1983, con cui è stato approvato il modello della cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata dai centri di servizio;

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1984 e 29 novembre 1985, con i quali sono state apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni al predetto modello di cartella esattoriale;

Visti i decreti ministeriali 21 marzo 1984 e 10 aprile 1984, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il modello 740-S con annesso quadro 740-S/B ed i modelli 740, 740/A, 740/A1, 740/B, 740/E-E1, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/P e 740/P1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1984 dalle persone fisiche, per i redditi conseguiti nell'anno 1983;

Considerato che con decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stata istituita, per l'anno 1983, la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (Socof);

Rilevato che nel quadro O del modello 740/1984 e nel quadro N/O del modello 740-S/1984 sono stati introdotti altri righi relativi all'imposta locale sui redditi da liquidarsi nella misura del 10% se relativa a reddito di fabbricato assoggettato a Socof ovvero nella misura del 15% se relativa a reddito di fabbricato non assoggettato a detta sovrimposta comunale;

Considerato, inoltre, che, per maggior chiarezza del contribuente, è opportuno evidenziare, nella cartella esattoriale, oltre all'importo dell'acconto Irpef e Ilor versato, anche l'importo dell'acconto effettivamente dovuto in base alla liquidazione dei modelli 740/1984 e 740-S/1984 effettuata dai centri di servizio;

Considerata, altresì, l'opportunità di indicare con la parola «posto» seguita da un codice numerico, il soggetto che ha effettuato la liquidazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla parziale modifica del modello della cartella di pagamento di cui innanzi;

Decreta:

Sul recto di detta cartella di pagamento:

nel riquadro relativo al «Prospetto delle rettifiche effettuate ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600 del 29.9.73.......» dopo «prot. n.» è aggiunta la parola «posto»;

nella sezione II, nel riquadro relativo al «Calcolo dell'IRPEF a saldo», è aggiunto il rigo «ACCONTO DOVUTO» da inserirsi tra i righi «DIFFERENZA» e «ACCONTO VERSATO»;

nel riquadro relativo al «*Calcolo dell'ILOR a saldo*», sono indicati i righi:

TOTALE REDDITI 15%
TOTALE DEDUZIONI
REDDITO IMPONIBILE 15%
REDDITO IMP. SOCOF 10%
IMPOSTA DOVUTA 15%
IMPOSTA DOVUTA SOCOF 10%
IMPOSTA DOVUTA TOTALE
ACCONTO DOVUTO
ACCONTO VERSATO
SALDO VERSATO
IMPOSTA A RUOLO

Calcolo dell'addizionale ILOR a saldo

IMPOSTA DOVUTA
ACCONTO DOVUTO
ACCONTO VERSATO
SALDO VERSATO
IMPOSTA A RUOLO

Sul retro della cartella di pagamento di cui trattasi, l'ultima frase relativa alla «DESCRIZIONE DEL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI» è sostituita dalla seguente: «Nelle note inoltre possono comparire ulteriori particolari motivi di rettifica alla dichiarazione (quale ad esempio l'indicazione di acconto non versato o versato in misura inferiore al dovuto), con l'indicazione tra parentesi se essi sono riferiti al dichiarante (D), al coniuge (C), al contribuente in qualità di erede (E) o al contribuente in qualità di tutore (T)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1987

Il Ministro: VISENTINI

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO	CARTELLA N.
EMISSIONE	

NUMERO CONTRIBUENTE

PROV	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

	TRIBUTO	PER IMP	N RATE	SPEC RUOLO	IMPONIBILE in migliaia di lire	IMPOSTA	IMPORTO DETRAZIONI	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA PAGARE

SCADENZA RATA **TOTALE DA PAGARE**

Prospetto delle rettifiche effettuate ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600 del 29-9-73 sulla dichiarazione Mod. 740 o Mod. 740 - S presentata per l'anno d'imposta
19 **LISTA N.** prot. n. posto progr. n.

SEZIONE I - VARIAZIONI EFFETTUATE

1. MOD 740 o MOD 740 S RIGO	COL	QUADRO	2. DESCRIZIONE E MOTIVO DELLE VARIAZIONI	3. Valore riconosciuto (in migliaia di Lire)

SEZIONE II IMPOSTE CALCOLATE A SEGUITO DELLE VARIAZIONI EFFETTUATE

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
REDDITO COMPLESSIVO	.000	.000	
ONERI DEDUCIBILI	.000	.000	
REDDITO IMPONIBILE	.000	.000	
IMPOSTA LORDA	.000	.000	.000
DETRAZIONI D'IMPOSTA	.000	.000	.000
IMPOSTA NETTA	.000	.000	.000
RITENUTE E CREDITI	.000	.000	.000
DIFFERENZA	.000	.000	.000
ACCONTO DOVUTO	.000	.000	.000
ACCONTO VERSATO	.000	.000	.000
SALDO VERSATO	.000	.000	.000
IMPOSTA A RUOLO	.000	.000	.000

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE
TOTALE REDDITI 15 %	.000	.000
TOTALE DEDUZIONI	.000	.000
REDDITO IMPONIBILE 15 %	.000	.000
REDDITO IMP. SOCOF 10 %	.000	.000
IMPOSTA DOVUTA 15 %	.000	.000
IMPOSTA DOVUTA SOCOF 10 %	.000	.000
IMPOSTA DOVUTA TOTALE	.000	.000
ACCONTO DOVUTO	.000	.000
ACCONTO VERSATO	.000	.000
SALDO VERSATO	.000	.000
IMPOSTA A RUOLO	.000	.000

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE ILOR A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPOSTA DOVUTA	.000	.000
ACCONTO DOVUTO	.000	.000
ACCONTO VERSATO	.000	.000
SALDO VERSATO	.000	.000
IMPOSTA A RUOLO	.000	.000

NOTE:

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO	CARTELLA N.
EMISSIONE	
NUMERO CONTRIBUENTE	

CARTELLA DI PAGAMENTO

L'intestatario della presente cartella è iscritto nei ruoli emessi ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600 del 29-9-73 del corrente esercizio per le somme da pagare alle scadenze sottoindicate.

Vedere a tergo la tabella "Riferimento Tributi" e le avvertenze.

PROV.	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

LEGENDA: Specie dei ruoli
P = Principali L = Speciali T = Straordinari

A - Aliquota condensata relativa al reddito imponibile fino all'ultimo scaglione pieno del reddito stesso.

B - Aliquota relativa alla parte di reddito imponibile eccedente l'ultimo scaglione.

C - Versamenti per autotassazione, ritenute alla fonte, precedente iscrizione a ruolo.

	TRIBUTO	PER IMP	N. RATE	SPEC RUOLO	IMPONIBILE in migliaia di lire	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPORTO DETRAZIONI	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA PAGARE

SCADENZA RATA **TOTALE DA PAGARE**

Prospetto delle rettifiche effettuate ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600 del 29-9-73 sulla dichiarazione Mod. 740 o Mod. 740 - S presentata per l'anno d'imposta: 19 **LISTA N.** prot. n. posto progr. n.

VEDERE DESCRIZIONE A TERGO

SEZIONE I - VARIAZIONI EFFETTUATE

1. MOD. 740 o MOD. 740 S RIGO	COL.	QUADRO	2. DESCRIZIONE E MOTIVO DELLE VARIAZIONI	3. Valore riconosciuto (in migliaia di lire)

I pagamenti possono effettuarsi:

1) - Agli sportelli dell'esattoria.

2) - A mezzo di C/C postali con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di scadenza (specificare sempre il NUMERO DI CONTRIBUENTE e l'intestazione della cartella, nonché il CODICE FISCALE).

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale per i tributi erariali, comporta la sanzione da L. 50.000 a L. 1.000.000.

SEZIONE II - IMPOSTE CALCOLATE A SEGUITO DELLE VARIAZIONI EFFETTUATE

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
REDDITO COMPLESSIVO	.000	.000	
ONERI DEDUCIBILI	.000	.000	
REDDITO IMPONIBILE	.000	.000	
IMPOSTA LORDA	.000	.000	.000
DETRAZIONI D'IMPOSTA	.000	.000	.000
IMPOSTA NETTA	.000	.000	.000
RITENUTE E CREDITI	.000	.000	.000
DIFFERENZA	.000	.000	.000
ACCONTO DOVUTO	.000	.000	.000
ACCONTO VERSATO	.000	.000	.000
SALDO VERSATO	.000	.000	.000
IMPOSTA A RUOLO	.000	.000	.000

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE
TOTALE REDDITI 15 %	.000	.000
TOTALE DEDUZIONI	.000	.000
REDDITO IMPONIBILE 15 %	.000	.000
REDDITO IMP. SOCOF 10 %	.000	.000
IMPOSTA DOVUTA 15 %	.000	.000
IMPOSTA DOVUTA SOCOF 10 %	.000	.000
IMPOSTA DOVUTA TOTALE	.000	.000
ACCONTO DOVUTO	.000	.000
ACCONTO VERSATO	.000	.000
SALDO VERSATO	.000	.000
IMPOSTA A RUOLO	.000	.000

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE ILOR A SALDO	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPOSTA DOVUTA	.000	.000
ACCONTO DOVUTO	.000	.000
ACCONTO VERSATO	.000	.000
SALDO VERSATO	.000	.000
IMPOSTA A RUOLO	.000	.000

NOTE:

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi .... notificato la presente cartella mediante consegna

a .... qualificatosi ....

in via .... IL MESSO NOTIFICATORE

Firma del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale

....

CARTELLA N.	ESERCIZIO	EMISSIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE	TOTALE TRIBUTI

ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE	COMUNE DI

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI ESIBIRE LA PRESENTE CARTELLA

QUIETANZAMENTO

RIFERIMENTO TRIBUTI

IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - ILOR

3350 Persone Fisiche
3355 Addizionale Persone Fisiche
3404 Sopratassa per omesso o ritardato versamento ILOR - acconto
3405 Sopratassa per omesso o ritardato versamento ILOR
3406 Sopratassa per omesso o ritardato versamento dell'addizionale
3407 Sopratassa per omesso o ritardato versamento dell'addizionale - acconto
3410 Interessi ritardata iscrizione - D.P.R. del 29-9-1973 n. 602
3416 Interessi per omesso o ritardato versamento dell'addizionale

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF

4001 Imposta persone fisiche
4010 Commisurazione separata
4050 Redd. soggetti a tassaz. separata
4104 Sopratassa per omesso o ritardato versamento IRPEF - acconto
4105 Sopratassa per omesso o ritardato versamento IRPEF
4110 Interessi ritardata iscriz. IRPEF - D.P.R del 29-9-1973 n. 602

DESCRIZIONE DEL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI

Nel prospetto a tergo vengono illustrate le variazioni operate dal Centro di Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla dichiarazione dei redditi mod. 740 o mod. 740-S presentata per l'anno d'imposta retroindicata.
Il contribuente, confrontando tale prospetto con la copia del mod. 740 o mod. 740-S in suo possesso, potrà rilevare in maniera puntuale le variazioni operate sulla dichiarazione.
Il prospetto evidenzia gli importi relativi all'IRPEF (Quadro N del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S), e all'ILOR (Quadro O del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S) e le relative imposte.
Il prospetto è composto da due sezioni: nella SEZIONE I sono indicate le variazioni che il Centro di Servizio ha apportato agli importi dichiarati; in particolare per ogni riga sono indicati:

1) riferimento al mod. 740 o mod. 740-S tramite indicazione del quadro, riga e colonna;
2) descrizione della variazione con l'indicazione fra parentesi, se essa è riferita al dichiarante (D) o al coniuge (C) ed indicazione del motivo della variazione;
3) importo espresso in migliaia di lire così come riconosciuto dal Centro di Servizio.

Nella SEZIONE II è evidenziato il nuovo calcolo dell'IRPEF (Quadro N del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S) e dell'ILOR (Quadro O del mod. 740 o Quadro N-O del mod. 740-S) dopo le variazioni effettuate.
Nelle note inoltre possono comparire ulteriori particolari motivi di rettifica alla dichiarazione, (quale ad esempio l'indicazione di acconto non versato o versato in misura inferiore al dovuto), con l'indicazione tra parentesi se essi sono riferiti al dichiarante (D), al coniuge (C), al contribuente in qualità di erede (E) o al contribuente in qualità di tutore (T).

AVVERTENZE

1) Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato del Centro di Servizio potrà recarsi, munito della copia del mod. 740 o mod. 740-S in suo possesso e della presente cartella, presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente, che è in grado di fornire tutte le indicazioni del caso.

Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, si desiderasse **contestare** l'operato del Centro di Servizio, il contribuente potrà ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella spedendo l'originale del ricorso, in bollo, rivolto alla Commissione tributaria di 1° grado competente per territorio, al Centro di Servizio e conservandone una copia.

Qualora il Centro di Servizio, esaminato il ricorso, ritenga di non accoglierlo, in tutto o in parte, il contribuente potrà rivolgersi alla competente Commissione tributaria depositando altro esemplare, in carta libera, del ricorso medesimo. La consegna o spedizione va eseguita decorsi almeno 6 mesi e non oltre 2 anni dalla data di spedizione del ricorso al Centro di Servizio.

La spedizione del ricorso, sia al Centro di Servizio che alla Commissione, deve essere effettuata in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Il ricorso contro il ruolo non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. Tuttavia il Centro di Servizio, su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di presentazione del ricorso, allo stesso **deve essere allegata la fotocopia della presente cartella.**

2) Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa all'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito. L'indennità viene ridotta a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegua il pagamento entro i tre giorni successivi al suddetto termine.

3) Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato all'esattore, l'indennità di mora è dovuta:
— in caso di pagamento eseguito allo sportello dell'esattoria, decorsi sessanta giorni da quello della notificazione;
— in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali, quando il certificato di allibramento pervenga all'esattoria decorsi sessanta giorni da quello della notificazione.

4) In caso di contestazione la quietanza o il certificato di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi notificato la presente cartella mediante consegna
a qualificatosi
in via
Firma del consegnatario
IL MESSO NOTIFICATORE

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale dandone notizia per raccomandata.

(Data).

Il Messo Notificatore **Il Segretario Comunale**

QUIETANZAMENTO

DELEGHE SPEDITE

Numero	Data	Esattoria Delegata	Rate	Tributo	Ind. mora e acc	TOTALE DELEGA	ESITO

ORDINATIVI DI SGRAVIO

N. Reg. Sgravi	N Elenco	Data Elenco	Tributo Sgravato	Esercizio	Importo Sgravi	R - Rimborsate C - Compensate	Numero Quietanza

ATTI ESECUTIVI

Rate	AVVISI DI MORA		Commessa	PIGNORAMENTI			Aste	Esito	Compensi riscossi
	Data	Esito		Numero	Data	dovuti			

DOMANDE DI RIMBORSO

Tributo	N. Domanda	N. Quote	IMPORTO

ATTI NEGATIVI AL VISTO

Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora	Indennità di mora

IMPUTAZIONE PAGAMENTI PARZIALI

N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo
N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza	
N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo	N. Codice	Importo
N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza		N. Quietanza	

87A2012

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 29 gennaio 1987.

Proroga al 31 maggio 1987 del termine previsto per la trasmissione delle proposte ai fini della formulazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1986 sugli adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno ed in particolare l'art. 7, ultimo comma, dello stesso, con il quale è stato fissato al 31 gennaio 1987 il termine per la presentazione, da parte delle regioni meridionali, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte ai fini della formulazione del secondo piano annuale di attuazione;

Considerato che in data 29 dicembre 1986 il CIPE ha approvato il primo piano annuale di attuazione e, contestualmente, il primo aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno;

Considerato altresì che il citato art. 1 indica al comma 6 il 31 maggio quale termine per la presentazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte delle regioni meridionali, dei progetti di sviluppo regionale ai fini della formulazione del piano annuale di attuazione;

Constatato pertanto che il termine del 31 gennaio 1987, fissato dal citato art. 7, ultimo comma, del decreto ministeriale 11 aprile 1986, appare eccessivamente ristretto per cui sembra opportuno indicare un nuovo termine ritenuto congruo per la presentazione delle anzidette proposte da parte dei soggetti pubblici interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 gennaio 1987, previsto per la trasmissione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte delle regioni, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte ai fini della formulazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, è prorogato al 31 maggio 1987.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 1986 indicato in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1987

Il Ministro: DE VITO

87A2253

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1987 è stata concessa la seguente medaglia al valor aeronautico:

Medaglia d'argento

313° Gruppo addestramento acrobatico (P.A.N.). — Nell'assolvimento dell'impegnativo ed esclusivo compito di rappresentare l'Aeronautica militare in ambito nazionale e internazionale, fin dalla sua costituzione ha fornito una continua dimostrazione di elevatissima professionalità e di dedizione senza alcun limite, spinta fino all'estremo sacrificio. Il generoso slancio, l'elevatissima capacità tecnico operativa, il costante impegno quotidiano in una attività ad alto rischio, l'espressione collettiva di efficienza evidenziata in Italia e all'estero, l'eccezionale capacità confermata da tutti i componenti del reparto durante il recente Tour in Nord America, sono testimonianza indelebile e nobilissima di una tradizione di superiori virtù aviatorie che danno prestigio all'Aeronautica militare e all'Italia. — Cieli d'Europa e del Nord America dal 1° luglio 1961 al 16 settembre 1986.

87A2347

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° ottobre 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 settembre 1986 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 1986, si rende noto che il 25 marzo 1987 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° ottobre 1990.

87A2345

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantatre giorni e con scadenza il 15 settembre 1987.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 5 marzo 1987 relativo alla emissione dei B.O.T. con durata centottantatre giorni fissata per il 16 marzo 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 95,45 comprensivo della maggiorazione di centesimi stabilita nel predetto decreto.

87A2480

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cassino.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cassino, è vacante la disciplina «contabilità di Stato e degli enti pubblici» (ruolo di prima fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2481

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vieste, Sestri Levante e Genova

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 20 gennaio 1987, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 541,57, sita in località Scialara agro nel comune di Vieste, riportata nel nuovo catasto terreni del comune censuario di Vieste, al foglio di mappa n. 14, particella n. 426 (parte) di mq 22,57, n. 427 di mq 335 e n. 428 di mq 184, già mappale n. 14, particella n. 301.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 27 gennaio 1987, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, tre aree di complessivi mq 121,46, ubicate in località Riva Trigoso nel comune di Genova-Sestri Levante, riportate nel catasto urbano del suddetto comune, all'estratto di mappa n. 114216, foglio n. 30, particella n. 395.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 2 febbraio 1987, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 80, sita in località Vernazzola nel comune di Genova, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, sez. I, foglio n. 94, mappale sub B-469.

87A2430

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istituzione del comitato di coordinamento delle indagini statistiche in agricoltura

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1987 è stato istituito il comitato di coordinamento delle indagini statistiche in agricoltura e ne è stata determinata la composizione e la durata.

87A2302

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 17 marzo 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	203
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	636
Gasolio agricoltura	»	280
Petrolio agricoltura	»	269
Gasolio pesca e piccola marina	»	257
Petrolio pesca e piccola marina	»	247

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	577	580	583	586	589
Petrolio (*)	»	619	622	625	628	631
Olio comb.le fluido	L./kg	338	341	344	347	350

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A2507

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, e n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100 orarie;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione « CIP n. 53/1984 » da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A)*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO *B8*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Vaccino BCG Pasteur - Merieux		
10 dosi 1 f + 1 f	26238/016	4.865

ALLEGATO *B9*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIE		
Fosfocin - Crinos		
12 cpr orosolubili 1 g	23492/111	26.055
SERIE		
Tissucol - Immuno		
kit 5 ml	25243/041	385.780
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Ribocort B12 - Lagap		
«200» im 10 f liof + 10 f	20493/060	14.425
«200» im 6 f liof + 6 f	20493/058	9.830

ALLEGATO *C10*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Loramet - Wyeth		
30 cpr 1 mg	25056/019	2.885
30 cpr 2 mg	25056/021	3.695

ALLEGATO C10/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
SERIE		
Glu-Phos SPA		
flebo 50 ml	9848/096	3.365
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Rosetin Benvegna		
im 6 f 5 ml	18840/088	2.860

87A1963

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 22/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP n. 29/1983, n. 20 e n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta:
ALTISSIMO

ALLEGATO A7/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Coparvax Wellcome		
iniett 1 fl liof unidose	26092/015	101.590
Lidaprim Farmades		
ad 20 cpr	26000/012	5.670
bb 20 cpr	26000/024	3.590
fte 20 cpr	26000/036	8.550
bb os sosp 100 ml	26000/048	4.840

ALLEGATO A7/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIE		
Syntaris Recordati		
bronchiale aeros 10 ml	24721/033	15.695
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
For Liver Tosi		
im 5 f liof + 5 f	20808/034	5.260
MODIFICHE ECCIPIENTI		
Isocillin Hoechst Sud		
10 cpr 600000 UI	22665/044	1.990

87A1964

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 50/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP n. 53/1984 e n. 22/1985;

Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP:

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 18 dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *A2*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Miocardin Magis		
os gtt 20 ml	25713/025	9.475
10 cpr 1 g	25713/049	15.785

ALLEGATO *A3*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIE		
Clenasma Biom. Foscama		
aerosol 12 g	25100/049	6.460
Flogobene Farge		
crema 50 g	25097/041	14.030
Primeral Master Pharm		
im 6 f liof 275 mg + 6 f	24817/052	7.770
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Deltavagin Farma Biagin		
6 cand vag	16761/025	2.835
Epatocorten Gibipharma		
pediatrico im 6 f + 6 f	9774/074	5.525
pediatrico im 10 f + 10 f	9774/086	7.395
«100» im 6 f liof + 6 f	9774/098	6.845
«100» im 10 f liof + 10 f	9774/100	9.570
«200» im 6 f liof + 6 f	9774/112	9.280
«200» im 10 f liof + 10 f	9774/124	13.590
Glutestere B complesso Maggioni		
5 f + 5 f 1 ml	18428/033	3.700
Neurobionta Bracco		
im 3 f liof + 3 f 3 ml	20681/045	3.775
im 5 f liof + 5 f 3 ml	20681/058	4.695
Novaneurina B12 Isi		
«1000» 5 f liof + 5 f	8736/035	4.395
MODIFICHE ECCIPIENTI		
Aspidol - Piam		
«500» os 20 bust	25008/057	4.760
«1000» os 20 bust	25008/069	6.455

ALLEGATO *B*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIE		
Condrofer Selvi		
ad os 20 bust 0,3 g	24909/020	12.050
SERIE		
Condrofer Selvi		
bb os 20 bust 0,15 g	24909/032	8.365
Mitomycin C Kyowa		
iv 1 fl 10 mg	16766/026	18.310

87A1965

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 41/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti n. 53/1984, n. 22 e n. 50/1985;

Preso atto del telescritto 800.2/AG.464 con il quale il Ministero della sanità ha reso noto che tutte le preparazioni per uso pediatrico di specialità medicinali contenenti antipiretici soli o associati, già classificate come prodotti da banco, devono essere sottoposti al regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica assumendo così la qualifica di specialità medicinali etiche;

Considerato che le specialità medicinali etiche si rende obbligatorio l'applicazione dell'istituto del prezzo amministrato;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro-Presidente della giunta: ALTISSIMO

ALLEGATO *C*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Rubinorm - Ifi		
20 cps 180 mg	26327/015	16.735

ALLEGATO *B*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
SERIE		
Fluifort - Dompè		
os grat 30 bust 2,7 g	23834/056	39.230
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Nitro-Dur - Sigma-Tau		
15 sist trasdermici 5 cm^2	25224/054	22.595
15 sist trasdermici 10 cm^2	25224/066	23.555
15 sist trasdermici 15 cm^2	25224/078	24.420
15 sist trasdermici 20 cm^2	25224/080	25.280

87A1966

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Indirizzi per il settore tessile-abbigliamento delle partecipazioni statali (ENI). (Deliberazione 17 febbraio 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Considerata la nota del 10 febbraio 1987 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha sottoposto all'esame del CIPI la proposta di privatizzazione del settore tessile-abbigliamento dell'ENI, corredata da un documento di lavoro nel quale è individuato l'elenco delle aziende del gruppo Lanerossi e dalla delibera della giunta esecutiva dell'ENI adottata il 5 febbraio 1987 nella quale sono indicati criteri, modalità e procedure per la dismissione del settore;

Atteso che nella relazione programmatica per il 1987 del Ministro delle partecipazioni statali, trasmessa al Parlamento in allegato alla relazione previsionale e programmatica per il 1987, il settore tessile-abbigliamento non è indicato tra quelli considerati strategici per le partecipazioni statali e che nel programma 1986-89 dell'ENI, unito alla medesima relazione, il settore in questione, ormai risanato, è considerato cedibile ai privati;

Ritenuto che, in coerenza con i documenti programmatici sopra indicati, la cessione del settore in parola ai privati permetterà all'ENI di uscire da un'area operativa che non presenta caratteri di strategicità per il sistema delle partecipazioni statali, liberandosi così risorse per obiettivi più rispondenti alle finalità del sistema delle partecipazioni statali;

Ritiene

che l'uscita dell'ENI dal settore tessile-abbigliamento sia compatibile con gli obiettivi generali del sistema delle partecipazioni statali e con la politica industriale del Paese;

Impegna

il Ministro delle partecipazioni statali ad impartire le necessarie direttive affinché, nella cessione del gruppo Lanerossi dell'ENI, siano osservati i seguenti indirizzi:

1) deve essere garantito che le società interessate all'acquisto abbiano dimensioni industriali e finanziarie proporzionate rispetto a quelle delle società da cedere (con particolare riferimento al valore aggiunto e, nel caso delle finanziarie, al capitale proprio) e tali da assicurare il rispetto delle condizioni indicate nei punti successivi; devono altresì essere verificate le strategie che il soggetto acquirente si impegnerà a perseguire;

2) l'acquirente deve garantire il più significativo e certo sviluppo anche internazionale delle imprese acquisite;

3) l'acquirente deve impegnarsi per la valorizzazione dei marchi e per il mantenimento delle attuali sedi direzionali e produttive;

4) i programmi di investimento in corso devono essere completati e devono, in ogni caso, essere salvaguardati gli assetti industriali ed i livelli occupazionali esistenti;

5) la vendita del gruppo Lanerossi deve avvenire in blocco o, in subordine, per singole società (Lanerossi S.p.a., Marlane, Cotoni di Sondrio, Lebole Moda S.p.a., Ianus).

Roma, addì 17 febbraio 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A2350

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario della prova scritta del concorso ad un posto di addetto di biblioteca presso la fondazione «Il Vittoriale degli italiani», in Gardone Riviera.

La prova scritta del concorso ad un posto di addetto di biblioteca presso la fondazione «Il Vittoriale degli italiani», il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1987, n. 32, avrà luogo il giorno 6 aprile 1987 nella sede della fondazione in Gardone Riviera alle ore 9.

87A2102

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - quarta qualifica funzionale.

In data 22 gennaio 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984.

87A2361

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in industrie agrarie a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica.

In data 22 gennaio 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984.

87A2362

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Aosta

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Aosta;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1986 successivamente modificato parzialmente con decreto ministeriale 18 febbraio 1987 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il verbale in data 19 gennaio 1987 trasmesso dalla commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 55 della legge 16 maggio 1978, n. 196, per l'accertamento della conoscenza della lingua francese da parte dei candidati, dal quale risulta che solo il candidato Ferrando Franco su cinque partecipanti ha superato la prescritta prova di francese, richiesta in via preliminare dal citato art. 55 per la partecipazione al concorso di cui trattasi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1986, n. 107, 16 maggio 1978, n. 196 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Aosta:

1) Ferrando Franco . . . . punti 127,343 su 174

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A2397

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso ad un posto di tecnico dietista

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1973, n. 580 convertito, con modificazioni nella legge 10 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;

Visto il prospetto, allegato alla ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con il quale viene confermata a questo Ateneo l'assegnazione di un posto di tecnico dietista presso l'istituto di fisiologia umana della seconda facoltà di medicina e chirurgia (disponibile a seguito della cessazione della signora Beneduce Maria Rosaria);

Vista la medesima ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista l'unita documentazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico dietista della carriera di concetto (sesta qualifica-area funzionale: socio-sanitaria) presso l'istituto di fisiologia umana della seconda facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Titolo di studio richiesto: diplomi rilasciati dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma rilasciato dagli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del titolo di studio di cui all'art. 1;

b) avere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie protette dalla legge 482/68 il limite massimo di età e elevato secondo le vigenti disposizioni.

Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso un pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso suddetto, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra redatte su carta legale in vigore, in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università, corso Umberto I Napoli ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda il candidato, pena esclusione dal concorso, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) il nome e il cognome;

b) l'istituto per il quale il candidato intende essere ammesso al concorso;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elavazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) titolo di studio richiesto dal bando;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1970, n. 380, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 1192.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Le prove di esame consistono in una prova scritta, in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese.

La prova scritta verterà sui temi di nutrizione animale.

La prova pratica con relazione scritta verterà sui seguenti argomenti: antropometria nutrizionale in varie condizioni fisiologiche; rilevamenti dei consumi alimentari e delle abitudini di vita; determinazione del dispendio energetico a riposo e di attività.

La prova orale verterà sui problemi di nutrizione umana.

Il diario della prova scritta e della prova pratica con relazione scritta con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami alla valutazione dei titoli e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano o intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale non docente della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, via S. Pansini, 5, Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti delegazione di Napoli per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 6 dicembre 1986

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli, addì 31 dicembre 1986
Registro n. 86 Università, foglio n. 373

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - NAPOLI

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il ....e residente in........... c.a.p. (1)..............................
(provincia di ....) via ....
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico dietista (sesta qualifica - area funzionale socio-sanitaria) presso l'istituto di fisiologia umana della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*) della Repubblica italiana - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........,

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti...(2):

d) di essere in possesso del diploma di:................................
conseguito in data .... presso..........................;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso .... (3);

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo..

Dichiara, inoltre, di essere in servizio presso ....
e di appartenere al seguente ruolo .... (4).

Allega i seguenti titoli (5):

....

Data, ...

Firma ....
(autenticata)

---

(1) Nel caso che siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(3) Solo nel caso in cui si sia superata l'età richiesta dal bando.

(4) Solo nel caso in cui il candidato presti già servizio presso pubblica amministrazione.

(5) In originale o copia autenticata in bollo.

87A2318

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 112, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 aprile 1987, ore 10;
seconda prova: 7 aprile 1987, ore 9.

87A2446

UNIVERSITÀ DI PARMA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a tre posti di ostetrica

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 21 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1984, registro n. 5, foglio n. 345, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a tre posti di ostetrica presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A2063

REGIONE PUGLIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/5

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati agli assistenti di ruolo della disciplina in servizio presso l'unità sanitaria locale BA/5, a:

cinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio guardia medica, accettazione e pronto soccorso;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di emotrasfusionale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di neonatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 5 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Corato (Bari).

87A2329

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/14, a:

un posto di dirigente sanitario organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 5 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Acquaviva delle Fonti (Bari).

87A2328

Revoca del concorso a due posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale BR/1

È revocato il concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico (uno di medicina generale e uno di anestesia e rianimazione) presso l'unità sanitaria locale BR/1 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1987.

87A2327

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;
due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista;
un posto di assistente tecnico - perito agrario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

87A2338

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale-ufficio concorsi dell'U.S.L. in Perugia.

87A2337

Concorso ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

87A2335

Concorso a due posti di assistente medico di urologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di urologia per la divisione omonima, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici in Terni.

87A2334

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di veterinario dirigente dell'area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente dell'area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castelsangiovanni (Piacenza).

87A2333

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
un posto di operatore tecnico tipografo;
un posto di biologico coadiutore;
due posti di farmacista collaboratore;
un posto di coadiutore sanitario di pediatria;
un posto di fisico sanitario coadiutore;
un posto di operatore tecnico di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ravenna.

87A2332

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 37.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 37.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che hannò già presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto per l'area di prevenzione e sanità pubblica entro la scadenza del 13 febbraio 1986, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, devono confermare entro i limiti di scadenza del presente bando la domanda con istanza redatta in carta legale con allegata l'eventuale documentazione ad integrazione dei titoli già a suo tempo presentati.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

87A2452

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di assistente medico per il servizio di cardiologia del P.O.U. «S. Luigi-S. Currò».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 10 del 7 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Catania.

87A2336

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di farmacista collaboratore, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 2 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Novafeltria (Pesaro e Urbino).

87A2339

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista), presso l'unità sanitaria locale n. 9.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista), presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

87A2330

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici e riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Est

Sono indetti concorsi pubblici e riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Est, a:

quattro posti di assistente medico nell'area funzionale di medicina (riservati al gruppo linguistico tedesco);
tre posti di assistente medico nell'area funzionale di chirurgia (due riservati al gruppo linguistico tedesco ed uno riservato al gruppo linguistico italiano);
due posti di psicologo-collaboratore (riservati al gruppo linguistico tedesco);
due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala (uno riservato al gruppo linguistico tedesco ed uno riservato al gruppo linguistico italiano);
un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitaria (riservato al gruppo linguistico ladino);
un posto di personale con funzioni di riabilitazione di prima categoria coordinatore - logopedista (riservato al gruppo linguistico tedesco);
un posto di personale con funzioni di riabilitazione di prima categoria collaboratore - logopedista (riservato al gruppo linguistico ladino);
cinque posti di personale con funzioni di riabilitazione di prima categoria - terapista di riabilitazione (tre riservati al gruppo linguistico tedesco, uno riservato al gruppo linguistico ladino ed uno riservato al gruppo linguistico italiano);
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio (riservati al gruppo linguistico ladino);
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia (riservato al gruppo linguistico italiano).

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto anche l'attestato di superamento dell'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiano e tedesco per la relativa carriera. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 3 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Brunico (Bolzano).

87A2325

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Est

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, presso l'unità sanitaria locale Est, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (riservato al gruppo linguistico ladino);

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (riservati al gruppo linguistico tedesco);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (riservato al gruppo linguistico tedesco);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione (riservati al gruppo linguistico ladino);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia (riservato al gruppo linguistico tedesco);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (uno riservato al gruppo linguistico tedesco ed uno riservato al gruppo linguistico ladino);

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto anche l'attestato di superamento dell'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiano e tedesco per la relativa carriera. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 3 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Brunico (Bolzano).

87A2326

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 18 marzo 1987, n. 93, recante: «Interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1987)

All'art. 1, comma 2, le parole «pari a lire 25 miliardi per l'anno *1986*» sono sostituite dalle seguenti «pari a lire 25 miliardi per l'anno *1987*».

87A2508

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 5 settembre 1986 recante: «Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 35 del supplemento sopraindicato, impiego del diagramma 4B, al punto 2.2, lettera *C*, dove è scritto: $\frac{P}{PR\ Max}$ a vuoto, leggasi: $\frac{PR}{PRMax}$ a vuoto.

87A2469

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 90.000

Abbonamento semestrale . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221